

Presentazione della bozza del Conto Energia Termico

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito la bozza del decreto "Conto Energia Termico" che dovrà passare il vaglio della Conferenza Stato-Regioni.

Il decreto, atteso da tempo, definisce gli incentivi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili termiche che completano il quadro delle agevolazioni nei riguardi dei soggetti che non possono accedere agli attuali incentivi (detrazioni del 36% e del 55%), ovvero di tecnologie ad oggi non incentivate.

Le agevolazioni previste dal nuovo decreto sono sotto forma di contributo economico calcolato sulla base del valore dell'intervento.

Soggetti beneficiari e tipologie di interventi incentivabili

Possono accedere agli incentivi previsti dal decreto i **soggetti privati**, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa, che realizzino, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, uno o più interventi di piccole dimensioni di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili** e di sistemi ad alta efficienza, specificamente delle seguenti tipologie:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, di potenza termica nominale complessiva inferiore a 500 kW, che utilizzino **pompe di calore elettriche o a gas**, anche geotermiche;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento di serre esistenti con impianti di climatizzazione invernale, di potenza termica nominale complessiva inferiore a 500 kW, dotati di **generatore di calore alimentato da biomassa**;
- installazione di **impianti solari termici**, anche abbinati a sistemi di solar cooling, con superficie lorda dei collettori inferiore a 700 m²;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con **scaldacqua a pompa di calore**.

Sono altresì ammesse agli incentivi le **Amministrazioni Pubbliche**, relativamente alla realizzazione, a partire dall'entrata in vigore del decreto, *oltre che dei suddetti interventi*, di uno o più dei seguenti interventi di **incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti**, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale e dotati di impianto di climatizzazione:

- **isolamento termico di superfici opache** delimitanti il volume climatizzato;
- **sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi** delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando **generatori di calore a condensazione**;

- installazione di **sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti** con esposizione da SSE a SSO, fissi o mobili, non trasparenti.

I soggetti, sia privati che pubblici, ammessi agli incentivi, possono avvalersi dello strumento di finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico, oppure di un servizio energia, anche tramite l'intervento di un fornitore di servizi energetici.

Per facilitare l'accesso delle Amministrazioni Pubbliche all'incentivo, il GSE, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, pubblicherà sul proprio sito un elenco di fornitori di servizi energetici interessati a realizzare e finanziare gli interventi. L'iscrizione all'elenco è volontaria e aperta a tutti.

Nuovi standard contrattuali tra le Amministrazioni Pubbliche, i fornitori di servizi energetici e gli enti finanziatori, saranno inoltre resi disponibili sul sito del GSE entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto, per facilitare l'accesso agli incentivi.

Gli interventi realizzati per assolvere agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 28/2011, accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli stessi obblighi.

Modalità di incentivazione

L'incentivo è calcolato secondo le modalità descritte negli Allegati al decreto, qui sotto riassunte, ed è corrisposto in **rate annuali costanti**, per la durata definita per ogni tipologia di intervento all'art. 6, Tabella A (durata che può essere 2 anni, per gli interventi meno "impegnativi", o 5 anni, per quelli generalmente più costosi, a meno che l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a 600 euro, nel qual caso l'incentivo è corrisposto in un solo anno).

L'Allegato I definisce i criteri di ammissibilità e le modalità di calcolo degli incentivi per gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica**, cui accedono solo le Amministrazioni Pubbliche.

In questo caso l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, è riconosciuto come **una percentuale pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta per l'intervento**. Le spese ammissibili sono descritte all'art. 5 del decreto e comprendono smontaggio e dismissione degli impianti esistenti, fornitura e posa in opera dei materiali/impianti e le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e per la redazione di diagnosi energetiche e attestati di certificazione energetica. In particolare, le spese sostenute per le diagnosi preliminari e le certificazioni energetiche successive all'intervento sono incentivate nella misura del 100% per i soggetti pubblici.

Le Tabelle 3 e 4 indicano il costo unitario massimo ammissibile e il valore massimo dell'incentivo per ogni tipologia di intervento. Per l'isolamento termico dell'involucro edilizio, ad esempio, il costo unitario massimo varia tra 80 a 250 €/m², a seconda delle componenti realizzate, e l'incentivo massimo erogabile è pari a 250.000 euro. Per le diagnosi e certificazioni energetiche, il cui incentivo è specificamente trattato all'Allegato III, il costo unitario massimo varia tra 1,00 e 3,50 €/m² a seconda della classe e delle dimensioni dell'immobile, e il valore massimo erogabile varia tra 5.000 per gli edifici residenziali e 18.000 euro per ospedali e case di cura.

I requisiti tecnici di soglia, in termini di trasmittanza massima delle strutture opache e trasparenti e di rendimento termico utile minimo dei generatori di calore a condensazione, sono dettagliati nelle Tabelle 1 e 2.

Ulteriori criteri di ammissibilità, tra cui la necessità, ai fini dell'accesso agli incentivi, che l'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti sia abbinata alla realizzazione dell'isolamento termico dell'involucro o alla sostituzione degli infissi, sono specificati nello stesso Allegato.

L'Allegato II definisce invece i criteri di ammissibilità e le modalità di calcolo degli incentivi per gli interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili**, cui accedono sia i soggetti privati che le Amministrazioni Pubbliche.

In generale, l'incentivo annuo in euro è **proporzionale alla produzione stimata di energia termica** in un anno per lo specifico impianto, attraverso un coefficiente di valorizzazione dell'energia. La determinazione è effettuata attraverso le formule e le Tabelle di cui al punto 2 "Calcolo dell'incentivo" e dipende da diversi fattori quali, ad esempio, il coefficiente di prestazione dell'impianto, la potenza termica nominale, la zona climatica, ecc.

In particolare, la determinazione analitica dell'incentivo è valida per le pompe di calore elettriche e a gas, per i generatori di calore alimentati da biomassa e per il solare termico/solar cooling (per gli impianti solari, l'incentivo si calcola sulla base della superficie lorda dei collettori).

Solo per gli scaldacqua a pompa di calore l'incentivo è determinato diversamente, consistendo nel 40% della spesa sostenuta per l'acquisto, con un tetto fino a 700 euro per i prodotti con le maggiori capacità.

Le spese sostenute per le diagnosi energetiche preliminari e le certificazioni energetiche successive all'intervento sono incentivate nella misura del 50% per i soggetti privati e del 100% per i soggetti pubblici. Diagnosi e certificazioni energetiche sono obbligatorie per tutti gli interventi di produzione di energia termica (tranne gli scaldacqua), realizzati su interi edifici con impianti di riscaldamento a partire da una potenza nominale totale del focolare di 100 kW. I costi unitari massimi e il valore massimo dell'incentivo per tali prestazioni professionali, di cui si è già detto, sono trattati all'Allegato III.

Per quanto riguarda i requisiti prestazionali per i diversi tipi di intervento, quali i coefficienti di prestazione minimi, i rendimenti termici utili, le emissioni in atmosfera, i certificati di conformità richiesti, la manutenzione, ecc., tali requisiti sono dettagliati negli altri paragrafi dell'Allegato II.

Tra i criteri di ammissibilità si evidenzia la condizione, ai fini dell'accesso agli incentivi, che i generatori di calore alimentati da biomassa siano installati in sostituzione di generatori di calore funzionanti a biomassa, a carbone o a gasolio. Sono invece esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

In ogni caso, **l'incentivo non è cumulabile** con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Per le pompe di calore e il solare termico, il privato ha quindi la possibilità di scegliere tra l'incentivo previsto dal Conto Termico, spalmato su 2 o 5 anni, e la detrazione del 55% in 10 anni, attualmente valida fino al 30 giugno 2013.

Accesso agli incentivi

Per accedere agli incentivi il soggetto beneficiario deve presentare **domanda al GSE** attraverso l'apposita scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE sul suo sito internet, **entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori**, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile la scheda-domanda.

I soggetti privati possono presentare istanza di accesso al regime incentivante fino a 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata per gli incentivi pari a 700 milioni di euro. I soggetti pubblici possono fare richiesta di incentivo fino a 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata di 200 milioni di euro.

Le Amministrazioni Pubbliche hanno la facoltà di presentare domanda al GSE già all'atto della definizione del contratto con il soggetto esecutore o con il fornitore di servizi energetici o della convenzione con Consip S.p.A. per l'affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. L'effettiva erogazione degli incentivi avverrà comunque ad intervento effettuato e previa verifica della corrispondenza con quanto previsto da contratto.

La domanda deve indicare il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell'intervento. Vanno altresì fornite le informazioni richieste per ciascun tipo di intervento dagli Allegati I e II, tra cui si sottolineano le diagnosi e gli attestati di certificazione energetica

eventualmente necessari, le schede tecniche dei componenti, le fatture attestanti le spese sostenute, la dichiarazione di conformità dell'impianto, il certificato per il corretto smaltimento degli interventi oggetto di sostituzione (ove previsto), ecc.. L'elenco di tale documentazione e la procedura di accesso completa sono riportati all'art. 7.

I dati inseriti nella scheda-domanda sono sottoposti ad una prima verifica automatica di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi e di congruità dei costi. In caso di esito negativo della verifica, la domanda è respinta.

In caso di esito positivo, il GSE rilascia al soggetto beneficiario la scheda-contratto che permette di accedere al regime incentivante.

Una volta avuto accesso all'incentivo, ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, il soggetto beneficiario deve conservare per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo i documenti originali allegati alla domanda, nonché le fatture relative alle spese sostenute e le ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento (comprese quelle per l'acquisto delle biomasse per l'alimentazione degli impianti incentivati).

Il GSE effettua controlli sugli interventi incentivati sia mediante verifiche documentali che ispezioni in sito, mediante un metodo a campione per un totale non inferiore all'1% delle richieste approvate. Nel caso di violazioni rilevanti per l'accesso all'incentivo, il GSE provvede al rigetto dell'istanza o alla decadenza dell'incentivo, nonché al recupero delle somme già erogate.

Apposite **Regole applicative** contenenti le modalità e le tempistiche di corresponsione dell'incentivo saranno pubblicate dal GSE entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Riguardo alle diagnosi, si sottolinea che il CTI, Comitato Termotecnico Italiano, predisporrà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto un modello di diagnosi energetica di alta qualità, specifico per gli edifici.